



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Dipartimento di Scienze Giuridiche,
del Linguaggio, dell'Interpretazione e
della Traduzione

ECONOMIA AZIENDALE

Prof. Dott. Salvador Fausto

ANNO ACCADEMICO

2020/2021

Prof. Dott. Fausto Salvador

Fausto Salvador, Dottore commercialista e Revisore Contabile dal 1996. *Founding Partner* dello Studio ha maturato una profonda esperienza nella consulenza diretta a società e gruppi in materia di Diritto Tributario nazionale, internazionale e Diritto Societario. Membro di consigli di amministrazione, collegi sindacali ed organismi di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Professore a contratto di Economia Aziendale presso il corso di laurea in Giurisprudenza all'Università di Trieste nonché cultore della materia in economia e finanza aziendale presso la stessa Università.

Riferimenti: salvador@studiosalvador.net

cellulare: +39 3357548526

IL PERCORSO CHE FAREMO INSIEME

- 1) il bilancio di esercizio secondo la struttura civilistica dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario, nota integrativa e relazione sulla gestione;
- 2) la finanza d'impresa e cenni sulle operazioni straordinarie;
- 3) la fiscalità di impresa;
- 4) la valutazione d'azienda;
- 5) esercitazioni pratiche – prove d'esame.

Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio

Che cos'è il bilancio?

1. E' il documento sul quale confluiscono le rilevazioni sistemiche effettuate tramite la CO.GE..
2. E' il documento attraverso il quale è possibile determinare il reddito d'esercizio e il capitale di funzionamento.
3. E' un documento prevalentemente finalizzato al soddisfacimento delle esigenze informative di un insieme eterogeneo di soggetti.
4. E' lo strumento attraverso il quale si ricavano informazioni esaurienti ed attendibili sulle vicende economico-aziendali dell'impresa

INVENTARIO-LIBRO GIORNALE- CONTABILITÀ

- 1) art. 2216 c.c. – Contenuto del libro giornale
- 2) art. 2217 c.c. – Redazione dell’inventario
- 3) art. 2219 c.c. – Tenuta della contabilità
- 4) art. 2220 c.c. – Conservazione delle scritture contabili

Finalità del Bilancio di Esercizio

Strumento di informativa universalmente fruibile

La normativa civilistica prevede specifici ed inderogabili criteri e forme di redazione del Bilancio affinché esso sia intelligibile in quanto deve:

- essere strumento di comunicazione ed informazione verso tutti i soggetti interessati all'azienda (stakeholder: clienti, fornitori, banche, soci, P.A., dipendenti, ecc..)
- sintetizzare la passata gestione aziendale
- favorire il confronto nel tempo e nello spazio

Il Bilancio di Esercizio come strumento di informazione

PRIMA ERA CONCEPITO COME STRUMENTO PER L'IMPRENDITORE

Azionisti o imprenditore: calcolare il reddito di esercizio in base al quale determinare gli utili da distribuire ed il connesso capitale di funzionamento

POI PER TUTTI I SOGGETTI TERZI

Organi direzionali: fornire informazioni sulle condizioni di economicità della gestione oltre che strumento possibile di misurazione per la premialità

Creditori e banche: valutare l'ammontare del capitale aziendale (garanzia ideale dei debiti) e l'economicità dell'attività aziendale nel tempo (sintomo della capacità di far fronte ai propri debiti)

P.A.: calcolare il reddito di esercizio in base al quale determinare le imposte... solvibilità... incrocio con nuovo Codice della crisi

Fornitori

Clienti

Dipendenti

.....

Il ruolo del bilancio nei diversi contesti socio-economici

<p>Funzioni del bilancio</p>	<p>Principali destinatari dell'informazione</p>	<p>Contesti in cui trova applicazione</p>
<p>Rendiconto della gestione</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Proprietà (soci) ■ Amministrazione finanziaria 	<p>In molti Paesi dell'Europa continentale (Germania)</p>
<p>Strumento utile per assumere decisioni economiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ D'investimento ■ Gestionali ■ Per gli stakeholder 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Investitori ■ Organi interni (di governo) ■ Soggetti esterni interessati a conoscere l'andamento della gestione 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nei Paesi anglosassoni (USA) ■ Imprese poco complesse ■ Olanda
<p>Strumento di politica economica</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Governo 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Francia

Chi deve redigere il bilancio?

- 1) Tutte le società di capitali e le società cooperative
- 2) Gli enti pubblici, gli enti creditizi e finanziari, le compagnie assicurative. (Il bilancio è redatto secondo specifici provvedimenti legislativi)

MA NOI CHE FACCIAMO UN PERCORSO GIURIDICO?

Si pensi all'avvocato incaricato di difendere o attaccare in situazioni di conflitto tra soci o tra soci e amministratori, ove lo strumento del Bilancio di esercizio diviene la base per verificare comportamenti tenuti in conformità o meno, alle norme di legge (valutazioni e iscrizioni di voci manipolate per migliorare o peggiorare i risultati patrimoniali, finanziari ed economici con i più svariati intenti dissimulatori e devianti). Cessioni o acquisti di aziende, fusioni e scissioni, conferimenti di aziende, di loro rami, di partecipazioni, di beni, che inevitabilmente passano per attività di Due Diligence contabili, fiscali, civilistiche; attività di valutazioni di aziende e di partecipazioni/azioni; analisi di possibili rischi connessi a reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs 231/2001 in materia di responsabilità penale degli Enti.

I giudici che si occupano di tematiche relative all'impresa si trovano molte volte alle prese con questioni che hanno la loro genesi nei documenti di bilancio. Le procedure concorsuali (concordati, fallimenti, accordi di ristrutturazione) da cui nascono sia temi legati alla possibile fattibilità dei piani, alla continuità di impresa, alle tutele dei creditori; sempre in tale ambito, le azioni di responsabilità nei confronti di amministratori, soci, sindaci senza trascurare poi tutta l'area dei reati societari che hanno nella redazione dei bilanci e dei documenti utilizzati per le comunicazioni sociali (mercato dei capitali per le società quotate, mercato del credito alle imprese per le richieste di finanziamento...) la loro base di partenza per le possibili contestazioni.

I notai sono altri soggetti interessati da questa materia. Pensiamo a tutte le operazioni straordinarie ove è richiesta la presenza del bilancio di esercizio o di bilanci appositamente predisposti (straordinari, di liquidazione ecc), le operazioni sul capitale (conferimenti in denaro e in natura, aumenti di capitale gratuiti mediante utilizzo di riserve disponibili, definizioni dei sovrapprezzi e delle riserve disponibili ed indisponibili); la strutturazione di strumenti finanziari partecipativi, di bond strutturati, di prestiti obbligazionari convertibili e non, di cartolarizzazioni...

Il giurista di impresa, figura sempre più importante all'interno delle Società più strutturate per funzioni correlate alla contrattualistica, valutazioni e gestione dei rischi di natura legale, attività di compliance, analisi di clienti e fornitori per aspetti legati alla loro meritorietà di credito, comunicazioni al mercato. Le imprese, nel concedere credito ai loro clienti, sono oramai nella stessa posizione delle Banche e inevitabilmente, un passaggio attraverso quella che è l'analisi storica/andamentale dei bilanci non può essere omissso. Un ufficio legale interno all'impresa spesso è interessato anche da questa tipologia di verifiche.

Obbligo di redazione del Bilancio di Esercizio

SOCIETA' di CAPITALI: legislazione civilistica prevede bilancio obbligatorio per SPA, SAPA e SRL.

SOCIETA' DI PERSONE E DITTE INDIVIDUALI: la redazione del bilancio è obbligatorio in quanto la normativa fiscale, da considerare a sistema con quella civilistica lo impone (art.15 DPR 600/73) ma la stessa normativa fiscale richiama l'art. 2217 cod. civ. per la forma di redazione dello stesso e non gli artt. 2423 e segg.!!

Quindi gli art. 2423 e segg. (contenuto e principi di redazione) non si applicano alle imprese individuali ed alle società di persone, o meglio si applica il solo art. 2426 cc (riguardante i criteri particolari di valutazione), perché espressamente indicato nell'art. 2217, 2° comma

CHI SCRIVE MATERIALMENTE IL BILANCIO?

Gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio (art. 2423 c.c.) costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. **Tale obbligo non può essere delegato.**

Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato mediante avviso contenente l'indicazione della data, dell'ora, del luogo della riunione e quindi dell'ordine del giorno.

La normativa non indica espressamente un termine entro cui dovrà essere effettuata la convocazione dell'organo amministrativo; viene quindi considerata, come punto di partenza, la convocazione dell'assemblea dei soci che deve avvenire entro 120 giorni o (nei casi previsti) entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Dai 120 giorni devono essere detratti i 30 giorni minimi previsti per la comunicazione del progetto di bilancio al Collegio Sindacale e/o all'incaricato della revisione legale.

Chi controlla il bilancio?

Almeno 30 giorni prima rispetto alla data fissata per l'approvazione del bilancio, il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione (in caso di bilancio ordinario) devono essere trasmessi all'organo di controllo al fine di consentire le eventuali osservazioni, proposte o altro, in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

Il termine per la trasmissione all'organo di controllo va individuato, a partire dalla data di convocazione dell'assemblea fissata dagli amministratori.

Ricevuto il progetto di bilancio, il collegio sindacale (revisore) dovrà redigere una relazione riportante i risultati dell'esercizio e l'attività svolta nonché le osservazioni e proposte sul bilancio.

COLLEGIO SINDACALE O REVISORE?

SOCIETA' PER AZIONI: ART. 2397 E SS.

Composizione del Collegio

Almeno un membro revisore

Art. 2403: Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione [2623, n. 3] ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile [2423, 2432] adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma (se non vi obbligo di bilancio consolidato può esercitare la revisione se lo Statuto lo consente)

IL REVISORE NELLE SRL

NUOVO 2477 C.C.

Sono tenute alla nomina dell'organo di controllo o del revisore le S.r.l. che abbiano superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a 4 milioni di euro;
- ricavi di vendite e prestazioni pari a 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 20 unità.

Ma chi lo approva?

Il Consiglio di amministrazione (o l'amministratore unico o gli amministratori indipendenti) ha la responsabilità della redazione del progetto di bilancio che viene presentato all'assemblea dei soci.

Sia per le S.p.a. che per le S.r.l. per l'approvazione del bilancio con il **metodo assembleare** le disposizioni civilistiche (art. 2364, co. 2, c.c., richiamato per la S.r.l. dall'art. 2478-bis, co. 1, c.c.) prevedono che il bilancio sia sottoposto ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Come sopra chiarito l'iter di approvazione prevede l'intervento di diversi soggetti – organo amministrativo, organi di controllo, soci – ed il compimento di una serie di adempimenti, a scadenze ben determinate, in funzione del rispetto del termine finale (ordinario o lungo). Risulta del tutto evidente che i termini di ogni fase dipenda dai termini in cui l'assemblea è stata convocata.

Mettendo in relazione la data entro cui deve essere convocata l'assemblea con il termine di deposito del bilancio presso la sede sociale, definito nei quindici giorni che la precedono, si evidenzia una incongruenza. Infatti, quanto alla data di convocazione:

- per le **S.p.a.**, il termine è scandito in funzione della **ricezione dell' avviso di convocazione** da parte dei soci, che deve avvenire almeno **otto giorni prima dell' assemblea** ;

- per le **S.r.l.**, diversamente, si deve avere riguardo al momento di **spedizione dell' avviso di convocazione** , che deve avvenire almeno **otto giorni prima dell'assemblea**. Ciò significa che i soci potrebbero perdere circa otto giorni per poter consultare il fascicolo di bilancio, il che potrebbe ledere il loro diritto di informazione.

Per dare un termine maggiore di consultazione ai soci sarebbe opportuno provvedere ad una convocazione in un termine superiore agli 8 giorni.

Ma il bilancio consolidato?

L'**articolo 25 D.Lgs. 127/1991** e succ. mod. stabilisce che *“le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che controllano un'impresa debbono redigere il bilancio consolidato.*

L'**articolo 27 D.Lgs. 127/1991** prevede i seguenti quattro casi di esonero dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato:

quando il **gruppo non supera determinati limiti dimensionali**, ovvero quando la controllante, unitamente alle imprese controllate, **non ha superato, per due esercizi consecutivi**, due dei seguenti limiti:

- a) **20.000.000 di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;**
- b) **40.000.000 di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;**
- c) **250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.**

Nel bilancio consolidato le singole imprese sono considerate come parti di un'unica grande impresa per cui:

- a)** le attività, passività e i componenti del conto economico ed i flussi finanziari della capogruppo o controllante si sommano alle corrispondenti attività, passività, componenti del conto economico e flussi finanziari delle controllate
- b)** gli elementi patrimoniali, economici ed i flussi finanziari che hanno natura di reciprocità si eliminano dal bilancio consolidato, al fine di evidenziare solo i saldi e le operazioni tra il gruppo e i terzi.

LIBRI SOCIALI E SCRITTURE OBBLIGATORIE

Ai fini civilistici, l'obbligo di tenuta delle **scritture contabili** è sancito dall'**articolo 2214 del codice civile**, secondo cui l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere:

Il libro giornale e il libro degli inventari;

Le altre scritture *contabili* che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa.

Ai fini fiscali, l'obbligo di tenuta delle **scritture contabili** è sancito in capo ai soggetti che esercitano **attività d'impresa** oppure di arti o professioni ed è disciplinato dagli articoli da 13 a 22 del DPR n. 600/73 (libro giornale e libro inventari come c.c.; registri Iva; scritture ausiliarie dove registrare elementi patrimoniali e reddittuali raggruppati in categorie omogenee; scritture ausiliarie di magazzino tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità dirette e seguire le variazioni intervenute tra le diverse annualità).


Bilancio in forma abbreviata – 2435 bis c.c.

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

- Società di capitali e cooperative a res. limitata

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
ILLIMITATA


- Ditte individuali
- Società di persone



PICCOLA – LIMITI 4.4
ATTIVO; 8.8 R.V. E 50
DIPENDENTI

**(fatturato, n.dipendenti,
tot. Impieghi)**

- Criteri di valutazione da C.C.
- S.P. in forma abbreviata
- C.E. integrale
- Nota Integrativa in forma abbreviata
- No obbligo di relazione sulla gestione e rendiconto finanziario



NON
PICCOLA –
BILANCIO

ORDINARIO

- Criteri di valutazione da C.C.
- S.P., C.E. e Nota Integrativa in forma completa
- Obbligo di relazione sulla gestione



TUTTE

- Criteri di valutazione da C.C.
- Rendiconto annuale in forma libera

Il bilancio d'esercizio è costituito da 4 + 1 documenti: tre quantitativo-contabili (finanziario)

(stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario)
e due analitici-descrittivi (nota integrativa e relazione sulla gestione).

Art. 2424 – stato patrimoniale

Art. 2424-bis Disp. relative alle singole voci dello S.P.

Art. 2425 – conto economico

Art. 2425 – *ter* – rendiconto finanziario

Art. 2427 – nota integrativa

Art. 2428 – relazione sulla gestione

- **STATO PATRIMONIALE**: documento quantitativo-contabile a sezioni divise e contrapposte (Attività e Passività)
- **CONTO ECONOMICO**: documento quantitativo-contabile in forma scalare (risultati intermedi)
- **RENDICONTO FINANZIARIO**: documento quantitativo – contabile da cui risultano ammontare e composizione delle disponibilità liquide a inizio e fine esercizio e i flussi finanziari delle varie attività (operativa, di investimento e di finanziamento)
- **NOTA INTEGRATIVA**: documento analitico-descrittivo che ha la funzione di chiarire, analizzare ed integrare il contenuto di S.P. e C.E.
- **RELAZIONE SULLA GESTIONE**: che ha la funzione di illustrare l’andamento dell’azienda ed informare circa le politiche gestionali adottate in base alla situazione attuale ed alle prospettive future (accompagna il bilancio in determinate circostanze).

NOTA BENE

Il contenuto e l'ordine delle voci nei prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico è obbligatorio al fine di:

- Limitare la discrezionalità degli Amministratori
- Uniformare il linguaggio contabile
- Favorire la lettura e comprensione dei documenti
- Rendere possibili analisi spazio-temporali (obbligo di indicare alla stessa voce anche l'importo dell'anno precedente)

LA CONTINUITA' AZIENDALE

La continuità aziendale è il presupposto in base al quale, nella redazione del bilancio, l'impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro. Tale principio prevede che i valori iscritti in bilancio siano considerati nel presupposto che l'azienda prosegua la sua attività nel suo normale corso, senza che vi sia né l'intenzione né la necessità di porre l'azienda in liquidazione o di cessare l'attività ovvero di assoggettarla a procedure concorsuali. In sostanza, si presume che un'impresa sia in condizioni di continuità aziendale quando può far fronte alle proprie obbligazioni ed agli impegni nel corso della normale attività. Ciò significa che la liquidità derivante dalla gestione corrente, insieme ai fondi disponibili (in cassa, in banca, mediante linee di credito, ecc.) saranno sufficienti per rimborsare i debiti e far fronte agli impegni in scadenza. Da ciò consegue che le attività e le passività sono contabilizzate tenendo conto della capacità dell'impresa di realizzare tali attività e di assolvere ai propri impegni nel normale svolgimento della sua attività. Nel caso in cui, viceversa, le prospettive future non permettano l'adozione del presupposto della continuità aziendale, risulta evidente che il bilancio d'impresa assumerà valori fondati su considerazioni completamente diverse rispetto all'ipotesi di continuità aziendale: si pensi ai macchinari di un'azienda produttiva che in ipotesi di continuità aziendale sono valutati considerando la vita utile e la recuperabilità mediante l'uso, mentre in ipotesi di liquidazione, viene considerata preso a riferimento il valore di realizzo.

ISA ITALIA 570 – LA CONTINUITA'

Nel principio di revisione internazionale (Isa Italia) n. 570 sulla continuità aziendale son riportati gli eventi o circostanze che, considerati individualmente o nel loro complesso, possono far **sorgere dubbi significativi** sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Tale elenco **non è esaustivo** e la presenza di uno o alcuni degli elementi riportati di seguito non implica necessariamente l'esistenza di un'incertezza significativa.

Tra gli indicatori finanziari sono riportati:

situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;

prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso, oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;

bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;

principali indici economico-finanziari negativi;

consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;

difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;

incapacità di pagare i debiti alla scadenza;

incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;

cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione "a credito" alla condizione "pagamento alla consegna";

incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti, ovvero per altri investimenti necessari.

Tra gli **indicatori gestionali** occorre rilevare la perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti, difficoltà con il personale o scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti.

Tra gli **altri indicatori** vanno evidenziati il capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del capitale ad altre norme di legge (come i requisiti di solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari), eventuali **procedimenti legali o regolamentari** in corso che, in caso di sovraccumbenza, possano comportare richieste di risarcimento **cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte**; modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa, oppure **eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa**, ovvero contro i quali è stata stipulata una **polizza assicurativa con massimali insufficienti**.

Stato patrimoniale art. 2424

È il documento contabile deputato a rappresentare la composizione quantitativa del capitale di funzionamento alla data di riferimento del bilancio.

Configurazione a due sezioni divise e contrapposte.

Stato patrimoniale art. 2424

Attivo	Passivo
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti B) Immobilizzazioni C) Attivo circolante D) Ratei e risconti	A) Patrimonio netto B) Fondi per rischi e oneri C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti E) Ratei e risconti



Impieghi



Fonti

Articolazione di ciascuna sezione

Per ciascuna sezione sono possibili quattro livelli di articolazione:

ATTIVO

B) Immobilizzazioni – **macroclasse**

III Immobilizzazioni finanziarie – **classe**

1) partecipazioni in: - **voce**

a) imprese controllate;

b) imprese collegate; - **sottovoce**

c) imprese controllanti;

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

d - *bis*) altre imprese;

ATTIVO, QUAL'E' IL CRITERIO DI CLASSIFICAZIONE DELLE POSTE?

CRITERIO MISTO, INFATTI:

Per il livello distinto dalle lettere maiuscole (macroaree) le poste sono classificate in base alla destinazione economica loro attribuita dagli amministratori rispetto all'attività ordinaria, che si concretizza nel tempo di utilizzo del bene nel processo produttivo.

All'interno di ciascuna macroarea si segue il criterio finanziario a liquidità crescente, dunque vengono fornite anche indicazioni di carattere finanziario.

Il principale criterio di classificazione delle voci dell'attivo non si fonda sulla natura tecnica dei beni ma sulla *destinazione* che viene loro data dagli amministratori.

ATTIVO, MACROCLASSE A:

- La macroclasse A) evidenzia i crediti verso soci derivanti da sottoscrizioni del capitale sociale a fronte delle quali non è ancora stato integralmente effettuato il conferimento, con separata indicazione della parte già richiamata.
- La macroclasse A) rappresenta il capitale sociale non versato.

ATTIVO, MACROCLASSE B:

La macroclasse B accoglie le immobilizzazioni.

- “Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni” art. 2424-*bis*.
- “Uso durevole”: attività destinate a rimanere nel patrimonio aziendale anche oltre la chiusura dell’esercizio successivo.
- I cespiti devono essere iscritti in bilancio a valori netti, le rettifiche (ammortamenti e svalutazioni) devono essere portate in diretta diminuzione del loro valore (i cespiti dell’attivo sono al netto dei fondi ammortamento ed i crediti sono al netto del fondo svalutazione crediti)
- L’informazione sui fondi ammortamento deve essere fornita in nota integrativa

ATTIVO, MACROCLASSE B, articolazione:

- I – Immobilizzazioni immateriali.
- II – Immobilizzazioni materiali.
- III – Immobilizzazioni finanziarie.

ATTIVO, MACROCLASSE C:) Attivo Circolante

- Accoglie quelle attività che non sono destinate ad un utilizzo durevole in azienda. La macroclasse si articola:

I – Rimanenze

II – Crediti

III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV – Disponibilità liquide

ATTIVO, MACROCLASSE D) Ratei e risconti

RATEI ATTIVI

RISCONTI ATTIVI

Poste contabili utili al rispetto del principio di competenza.

Le voci dello Stato Patrimoniale sono contraddistinte, in base al grado di dettaglio, da lettere maiuscole (classi), numeri romani (sottoclassi) e lettere minuscole. Le rimanenze, ad esempio, rappresentano una sottoclasse dell'attivo circolante e sono a loro volta suddivise internamente in cinque voci. Per ogni voce va indicato anche l'importo relativo all'esercizio precedente.

C) ATTIVO CIRCOLANTE	
I) RIMANENZE	
1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo
2)	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3)	Lavori in corso di lavorazione
4)	Prodotti finiti e merci
5)	Acconti

L'esposizione dei dati comparativi consente di individuare i legami esistenti con il conto economico, nonché di cogliere i legami con il gli aspetti finanziari e patrimoniali. La variazione delle Rimanenze desumibile dal confronto con le voci espresse nello SP deve corrispondere alle voci desumibili nel conto economico alle voci A2 e B11.

Figura 3.1. – L'analisi delle variazioni nelle rimanenze: estratto dal bilancio di Vinavii SpA

ATTIVO	31.12.2018	31.12.2017	differenza
C) Attivo circolante			
I Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	17.426.582,47	19.839.679,73	(2.413.097,26)
4) prodotti finiti e merci	9.199.701,07	9.671.842,67	(472.141,60)
	26.626.283,54	29.511.522,40	(2.885.238,86)
31.12.2018			
A) Valore della produzione			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni			181.192.967,42
2) variazioni delle rimanenze di prodotti finiti			(472.141,60)
5) altri ricavi e proventi			996.334,68
			181.717.160,50
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			(122.385.064,42)
7) per servizi			(27.876.153,72)
8) per godimento di beni di terzi			(917.218,57)
9) per il personale			(17.581.871,73)
a) salari e stipendi			(6.216.058,50)
b) oneri sociali			(1.135.635,17)
c) trattamento di fine rapporto			(205.343,35)
d) trattamento di quiescenza e simili			(80.230,24)
e) altri costi			(25.219.138,99)
10) ammortamenti e svalutazioni			(34.718,44)
a) ammortamenti e svalutazioni immateriali			(4.928.059,13)
b) ammortamenti e svalutazioni materiali			(4.962.777,57)
11) variazioni delle rimanenze di materiali			(2.413.097,26)
14) oneri diversi di gestione			(862.445,77)
			(184.635.896,30)

Le interconnessioni tra i due prospetti sono molteplici: il risultato dell'esercizio (indicato a saldo del Conto Economico) è rappresentato nello Stato Patrimoniale tra le poste del Patrimonio Netto, in quanto variazione dello stesso prodotta dalla gestione; anche l'accantonamento a fondi rischi e oneri, iscritto nel Conto Economico, al netto di eventuali utilizzi intervenuti nel corso dell'esercizio, corrisponde alla variazione dei fondi nel Passivo dello Stato Patrimoniale. Al di là delle corrispondenze che si possono individuare nei valori presentati nei due prospetti, risulta comunque fondamentale riconoscere i nessi esistenti tra le poste: si pensi, ad esempio, ai crediti verso clienti (nell'Attivo) che sono da collegare ai ricavi di vendita, oppure agli interessi passivi che possono essere utilmente analizzati alla luce del valore dei debiti di finanziamento. Questo consentirà attraverso il bilancio, di costruire opportuni indici per l'analisi dell'azienda.

I prospetti del bilancio vengono presentati, dunque, a dati comparati con riferimento agli ultimi due esercizi: qualora i valori dei due anni presi in considerazione non risultassero tra loro comparabili (ad esempio perché sono stati adottati criteri di stima differenti), sarebbe necessario adattare i valori dell'esercizio precedente in modo tale da rendere possibile il confronto con quelli dell'anno cui il bilancio è riferito (art. 2423-ter, comma 5, c.c.). La non comparabilità e l'adattamento, o l'impossibilità dello stesso, devono essere segnalati e commentati nella Nota Integrativa.

Nello Stato Patrimoniale in forma ordinaria (*ex art. 2424 c.c.*) i valori degli elementi dell'attivo vengono esposti già al netto delle poste rettificative ad essi riferite.

Il valore delle immobilizzazioni viene esposto, dunque, al netto dei fondi ammortamento e svalutazione, che rappresentano rispettivamente la rettifica di valore complessivamente registrata nel corso della vita dei beni a causa del loro utilizzo e la rettifica di valore per cause di altro tipo quale, ad esempio, l'obsolescenza tecnica.

Gli elementi dell'attivo circolante (rimanenze, crediti...) sono rappresentati al netto dei rispettivi fondi svalutazione che, in ottemperanza al postulato della prudenza, vengono utilizzati per rilevare eventuali minusvalenze: quando il presunto valore di realizzo del credito – o della rimanenza – scende al di sotto del valore nominale (per il credito) o del costo (per la rimanenza), è infatti necessario procedere alla svalutazione dell'elemento patrimoniale. Di queste poste rettificative, in ogni caso, viene data evidenza nella Nota Integrativa. Le piccole-medie imprese, se redigono il bilancio in forma abbreviata, devono esporre il valore dei fondi ammortamento nell'attivo dello stato patrimoniale, in detrazione al valore lordo delle attività cui sono riferiti. Ciò, in ragione del fatto che non è richiesta, nella nota integrativa, la tabella esplicativa dell'evoluzione dei valori delle immobilizzazioni e dei rispettivi fondi ammortamento, come avviene invece nel bilancio redatto in forma ordinaria.

L'attivo (art. 2424 c.c.) è suddiviso in 4 classi:

- A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLA PARTE GIÀ RICHIAMATA
- B. IMMOBILIZZAZIONI
- C. ATTIVO CIRCOLANTE
- D. RATEI E RISCONTI ATTIVI

Per indicare le classi B) e C) il legislatore usa i termini *Immobilizzazioni* e *Attivo circolante*. Ciò potrebbe far supporre che l'attivo sia classificato richiamando il criterio finanziario, secondo il quale le attività sono classificate in base al periodo di tempo necessario per trasformarne il valore in liquidità: le immobilizzazioni sono, infatti, i beni destinati a trasformarsi in moneta in un periodo più esteso di 12 mesi o, comunque, in un arco temporale che si estende oltre il normale ciclo di acquisto/produzione/vendita dell'impresa.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Si tratta di crediti che sorgono in occasione degli aumenti di capitale a pagamento, o all'atto della costituzione della società. Gli aumenti di capitale hanno la funzione di rafforzare l'impresa sotto il profilo patrimoniale e possono essere di due tipi:

— *gratuiti*: in tal caso il capitale sociale (che rappresenta il valore nominale complessivo delle azioni emesse o delle quote sottoscritte dai soci) viene aumentato incorporandovi una o più riserve disponibili del Patrimonio Netto. Il valore totale del Netto non cambia: avviene solo una riclassificazione di poste al suo interno, con il passaggio appunto da riserva a capitale sociale;

— *a pagamento*: in tal caso, i soci sottoscrivono nuove quote di capitale, obbligandosi così a versare il valore pattuito nell'atto di aumento. Se alla sottoscrizione non segue l'immediato versamento dell'intero valore, sorge per l'azienda il credito verso i soci indicato nell'attivo dello Stato Patrimoniale alla lettera A.

Vale la pena sottolineare come l'aumento di capitale possa essere sottoscritto con conferimento di denaro ma anche con conferimenti cosiddetti in "natura". Si parla in questo caso di conferimenti che hanno ad oggetto beni materiali e/o immateriali come pure complessi di beni quali i rami d'azienda.

In base all'art. 2342 c.c., all'atto della sottoscrizione i soci devono provvedere al versamento del 25% del capitale sottoscritto; la parte rimanente può essere richiamata dalla società in qualsiasi momento, per cui viene considerata generalmente esigibile nel breve termine. La classe "Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" accoglie, perciò, il credito che l'azienda vanta nei confronti dei soci per la parte di capitale sottoscritto e non ancora versato, anche se già richiamato dagli amministratori.

Nel caso di società unipersonali vige l'obbligo del versamento del 100% del capitale. Per le S.p.A., l'art. 2481-bis c.c. prevede il versamento del 25% del valore nominale delle azioni sottoscritte più l'intero sovrapprezzo, se previsto.

LE IMMOBILIZZAZIONI

La classe B dell'attivo è dedicata alle Immobilizzazioni, che vengono suddivise in tre sottoclassi:

- I – Immobilizzazioni immateriali
- II – Immobilizzazioni materiali
- III – Immobilizzazioni finanziarie.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono caratterizzate dall'intangibilità. La possibilità di iscriverne il valore a bilancio dipende da alcune circostanze che richiedono comunque un giudizio da parte degli amministratori:

- l'impresa deve aver sostenuto dei costi allo scopo specifico di poter disporre di questi beni;
- è possibile ritenere, ragionevolmente, che i costi sostenuti consentiranno di produrre benefici economici futuri differiti nel tempo.

1. costi di impianto e di ampliamento: tale posta accoglie gli oneri sostenuti in fase di costituzione della società (esempio: le spese notarili o l'imposta di registro) o di potenziamento della sua capacità operativa (ad es.: oneri relativi all'aumento di capitale sociale o ad operazioni di fusione), nonché oneri sostenuti per lo sviluppo dell'attività aziendale (ad es.: ricerche di mercato). Si tratta di oneri ad utilità futura, in quanto consentono lo svolgimento dell'attività negli anni successivi. In questa classe è prevista anche la possibilità di iscrivere i costi di formazione del personale. La regola generale vuole che questi siano costi di periodo; tuttavia, essi possono essere capitalizzati quando risultano assimilabili ai costi di start-up e siano sostenuti in relazione ad un'attività di avviamento di una nuova società o di una nuova attività, o in relazione ad un processo di riconversione o ristrutturazione industriale o commerciale;

COSTI DI SVILUPPO

2. *costi di sviluppo*: anche l'iscrizione di valori in questa voce richiede una speciale prudenza, che si concretizza nella necessità di accertare l'attitudine di tali costi a produrre un'utilità futura concreta e misurabile. I costi di ricerca, relativi alle fasi precedenti allo sviluppo del prodotto, fino a qualche anno fa suscettibili di capitalizzazione, vengono ormai imputati all'esercizio. La capitalizzazione viene fatta solo laddove siano soddisfatte numerose condizioni previste dal codice civile e dai principi contabili . Come si è già avuto modo di specificare nell'esempio, i costi di sviluppo capitalizzabili sono riferiti alle risorse consumate nello svolgimento di tale attività: si tratta dei costi direttamente imputabili al processo di sviluppo (cioè sostenuti esclusivamente in ragione dello stesso), nonché di quelli indiretti che possano esservi allocati con sufficiente certezza. Sono esclusi, in ogni caso, i costi generali e amministrativi;

Un'impresa ha sostenuto costi pari a 200 per lo sviluppo di un prototipo. I costi di sviluppo si riferiscono alle risorse consumate nello svolgimento di questa attività: costi del personale, costi per materiali e servizi, ammortamenti...

Occorre definire se i costi sostenuti siano da imputare all'esercizio, ovvero se siano da trattare come investimenti. Il trattamento contabile cambia, in base all'alternativa adottata: se si ha ragione di ritenere che le attività di sviluppo poste in essere nell'esercizio consentiranno all'impresa di realizzare benefici economici futuri che, al netto dei costi di produzione e distribuzione dei beni frutto dell'attività di sviluppo, consentiranno di recuperare l'importo dei costi sostenuti, questi andranno capitalizzati (considerati come investimento). In caso contrario, andranno iscritti tra i costi dell'esercizio.

a) I costi di sviluppo vengono imputati interamente all'esercizio: il reddito del primo esercizio viene quindi calcolato con maggiore prudenza, a beneficio dei redditi degli esercizi futuri.

<i>Anno</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
RICAVI	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
R&D (RICERCA SVIL.)	(200)	0	0	0	0
ALTRI COSTI	(700)	(700)	(700)	(700)	(700)
UTILE	100	300	300	300	300

b) Il costo viene "capitalizzato", cioè considerato alla stregua di un'attività da ammortizzare in 5 esercizi successivi

<i>Anno</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
RICAVI	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
AMMORT. COSTI DI RIC. SVIL.	(40)	(40)	(40)	(40)	(40)
ALTRI COSTI	(700)	(700)	(700)	(700)	(700)
UTILE	260	260	260	260	260

Si noti che il reddito complessivamente conseguito nel quinquennio non cambia (1.300). Il secondo metodo di rilevazione, però, porta a rappresentare nel bilancio un maggior reddito nel primo esercizio e, perciò, un Patrimonio Netto più elevato: in questo senso, è meno prudentiale. La scelta tra le due alternative dipende, dunque, dalle aspettative degli amministratori sulla capacità dell'attività di sviluppo di produrre benefici economici futuri: questa decisione dipende dalle previsioni sulla possibilità di ottenere, tramite l'attività di sviluppo, un prodotto che abbia un mercato e che possa essere venduto a prezzi remunerativi per l'azienda recuperando pertanto l'investimento iniziale.

DIRITTI DI BREVETTO....

3. *diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno:* la voce accoglie i costi (capitalizzati) sostenuti per l'acquisizione o la produzione di brevetti e quelli per i diritti in licenza d'uso di brevetti. Vengono inoltre iscritti in questa voce i costi relativi all'acquisto a titolo di proprietà o di licenza d'uso del *software* applicativo e quelli sostenuti per la produzione ad uso interno di *software* applicativo;

CONCESSIONI, LICENZE...

concessioni, licenze, marchi e diritti simili:

questi elementi patrimoniali appaiono all'attivo se acquistati da terzi. Sono esposti in questa voce: a) i canoni riferiti alle concessioni di beni o servizi ottenute dalla Pubblica Amministrazione, b) i compensi pagati per ottenere licenze di sfruttamento di diritti altrui; c) i compensi pagati per l'utilizzo degli altrui segni distintivi; d) i costi sostenuti per le licenze d'uso del software protetto altrui. I marchi prodotti internamente, per il principio di prudenza, non vengono iscritti tra le attività: il marchio Armani, ad esempio, pur avendo certamente un valore rilevante, non appare nel patrimonio della società. Il principio contabile OIC 24 afferma che “è capitalizzabile tra le immobilizzazioni immateriali sia il marchio prodotto internamente sia il marchio acquistato a titolo oneroso da terzi. I costi relativi al marchio prodotto internamente possono ricondursi essenzialmente ai costi diretti interni ed esterni, sostenuti per la produzione del segno distintivo secondo i criteri illustrati relativamente ai costi di sviluppo”. È evidente che i costi per la produzione del segno distintivo non rappresentano il valore del marchio, se non in minima parte.

Le licenze e le concessioni sono quelle ottenute da terzi: quelle concesse a terzi non appaiono nel patrimonio, ma danno semplicemente origine alle royalties iscritte tra i ricavi (voce A5 del Conto Economico) quali componenti positive correlate al diritto d'uso concesso a terzi soggetti. Gli stessi marchi e brevetti di proprietà della società possono dare origine a questi proventi;

AVVIAMENTO

5. *avviamento*: il termine corrisponde a quella qualità aziendale che consente all'impresa di godere di un vantaggio, che si traduce in un'aspettativa di sovraredditi futuri. Il valore economico di un'impresa (cioè il valore attribuibile in un'operazione di cessione, o fusione...) dipende anzitutto dalla sua capacità di generare valore, nel tempo, attraverso i redditi prodotti: quanto più elevata è la capacità di generare redditi, tanto maggiore risulta essere il valore economico dell'impresa. Quest'ultimo può risultare superiore, anche per importi molto significativi, rispetto a quello attribuibile al Patrimonio Netto dell'azienda sulla base dei valori correnti delle sue attività e passività: questo plusvalore rappresenta l'avviamento. Esso può dipendere da molteplici condizioni (si pensi alla posizione di un hotel, o alla reputazione di un'azienda sul mercato, o al *know how* sviluppato). L'avviamento è, quindi, un plusvalore legato alle caratteristiche qualitative interne: esso può essere iscritto solo se acquistato da terzi a titolo oneroso, mentre quello prodotto internamente non trova tuttavia collocazione nel bilancio;

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

6. *immobilizzazioni in corso e acconti*: accoglie il valore delle immobilizzazioni immateriali frutto di lavorazioni interne ma non ancora completate, ovvero quelle per cui sono stati versati acconti. È il caso, ad esempio, di un'azienda che sta producendo un software per uso interno, ma questo non è ancora completato a fine esercizio. Analogamente, se il software viene prodotto da terzi e sono stati pagati degli acconti per il suo sviluppo, il relativo importo verrà indicato in questa voce del bilancio;

ALTRE

7. *altre*: è una voce residuale che accoglie immobilizzazioni immateriali non comprese nelle precedenti. Trovano qui collocazione, ad esempio, le manutenzioni straordinarie su beni di terzi, i costi per lo sviluppo interno di software *non tutelato*, costi per il riposizionamento di linee di produzione...

L'attività di ricerca e sviluppo viene convenzionalmente suddivisa in:

- ricerca di base: si riferisce allo sviluppo di nuove teorie e alla loro verifica empirica, senza particolare attenzione verso applicazioni di carattere produttivo;
- ricerca applicata: in questa fase i risultati della ricerca di base trovano applicazione in particolari settori produttivi. Ad esempio, la luce di sincrotrone ha trovato applicazioni sullo studio dei materiali, o per le nanotecnologie.
- sviluppo: si tratta della fase relativa allo sviluppo vero e proprio del prodotto.

La capacità di ottenere benefici economici futuri dipende dalla possibilità di giungere ad un prodotto, che abbia un mercato e che possa essere venduto a prezzi remunerativi. Bastino queste brevi considerazioni per comprendere la particolare prudenza richiesta dai principi contabili nazionali e internazionali al fine di considerare i costi in oggetto alla stregua di investimenti.

AMMORTAMENTO

Il costo delle immobilizzazioni immateriali con vita utile limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato, in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione; fanno eccezione a questa regola i costi di impianto e di ampliamento, che in Italia devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Le immobilizzazioni in corso, non essendo ancora completate, non sono soggette al processo di ammortamento. La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull'intera durata di utilizzazione: oltre all'utilizzo di piani di ammortamento a quote costanti (il metodo più diffuso), è ammesso anche l'utilizzo di piani a quote decrescenti, oppure parametrati ad altre variabili quantitative. L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso. Non è invece ammesso l'utilizzo di metodi di ammortamento a quote crescenti, in quanto tale metodo tende a porsi in contrasto con il principio della prudenza. Non è altresì ammesso l'utilizzo di metodi dove le quote di ammortamento sono commisurate ai ricavi o ai risultati d'esercizio della società o di un suo ramo o divisione. (OIC 24)

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- 1) Terreni e fabbricati.
- 2) Impianti e macchinari.
- 3) Attrezzature industriali e commerciali.
- 4) Altri beni.
- 5) Immobilizzazioni in corso e acconti: devono essere qui iscritte le immobilizzazioni realizzate in proprio (finché non sono terminate) e gli acconti versati ai fornitori di tali beni (finché gli stessi non siano definitivamente acquisiti).

Il valore di questi beni viene esposto al netto dei relativi “fondi ammortamento” e di eventuali “fondi svalutazione”.

Tra gli “altri beni” il principio OIC 16 individua ad esempio: mobili, macchine d’ufficio, automezzi, imballaggi riutilizzabili e i beni in concessione da devolvere gratuitamente all’ente concedente al termine della durata della concessione.

AMMORTAMENTO

La stima dell'ammortamento richiede anzitutto una stima della vita utile del bene, cioè l'arco temporale lungo il quale è ragionevole ritenere che il bene produrrà utilità per l'azienda: il costo di acquisto (o quello di produzione) del bene, al netto dell'eventuale valore residuo stimato al termine della sua vita utile, viene dunque diviso per il numero di anni previsti di vita utile, al fine di ottenere la quota di ammortamento dell'anno. I "fondi ammortamento" rappresentano dunque poste rettificative del valore originario delle attività qui considerate, il cui valore deriva dalle quote annuali di ammortamento, cumulate negli anni. L'incidenza del fondo sul valore originario del bene rappresenta pertanto il "grado di utilizzo" di quest'ultimo. Un bene all'inizio della propria vita utile sarà caratterizzato da un fondo ammortamento piuttosto basso, al contrario di un bene ormai prossimo al termine della vita utile.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Immobilizzazioni finanziarie

Questa sottoclasse è suddivisa in 4 voci, a loro volta ulteriormente dettagliate:


1. partecipazioni in:
 - a) imprese controllate;
 - b) imprese collegate;
 - c) imprese controllanti;
 - d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
2. crediti:
 - a) verso imprese controllate;
 - b) verso imprese collegate;
 - c) verso controllanti;
 - d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
3. altri titoli;
4. strumenti finanziari derivati attivi.

Partecipazioni:

1. vanno qui iscritte le quote di capitale di altre imprese detenute a scopo di investimento durevole. L'investimento in partecipazioni può consentire ad un'impresa di esercitare la propria influenza sulla gestione della partecipata: in caso di partecipazioni di controllo si parla “*influenza dominante*” mentre per le imprese collegate la partecipazione consente di esercitare un'influenza “*notevole*” (art. 2359 c.c.). Il controllo sussiste quando si dispone della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria (*controllo di diritto*) ovvero quando, pur non disponendo della maggioranza assoluta del capitale, la partecipante può esercitare l'influenza dominante sulla partecipata in virtù della quota in essa posseduta – di maggioranza relativa, ma tale da risultare decisiva (c.d. *controllo di fatto* – es. *società quotate con ampio flottante ove anche una partecipazione di qualche punto percentuale può avere un peso significativo sulle decisioni*) – o in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (*controllo negoziale* - es. *patti di sindacato*).

Le partecipazioni vengono iscritte al valore di costo, al netto di eventuali svalutazioni per perdite durevoli di valore, o a quello di “patrimonio netto”.

UN ESEMPIO DEI DUE CRITERI DI VALUTAZIONE



2. *Crediti*: vengono iscritti in questa classe i crediti di finanziamento (prestiti attivi). La quota in scadenza entro l'esercizio successivo va indicata separatamente. Anche questa categoria si articola in sotto-voci, allo scopo di evidenziare separatamente i prestiti concessi ad imprese appartenenti allo stesso gruppo (imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo della controllante).

3. *Altri titoli*: la voce accoglie titoli (detenuti a scopo di investimento durevole) diversi dalle partecipazioni, cioè titoli che attribuiscono al possessore il diritto a ricevere un flusso determinato o determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione della società che li ha emessi. In tale ambito rientrano i titoli emessi da Stati sovrani, le obbligazioni emesse da enti pubblici, da società finanziarie e da altre società, nonché i titoli a questi assimilabili.

IL COSTO AMMORTIZZATO

I titoli, dal 2016, vengono stimati utilizzando il cosiddetto criterio del *costo ammortizzato*, secondo il quale occorre considerare il tasso di interesse effettivo riferito al titolo stesso e distribuirne gli effetti lungo la vita dell'investimento. Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario, rendendoli pari al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. Ad esempio, un'obbligazione quinquennale che garantisce il 5% di interesse nominale, con valore di rimborso a scadenza (*valore nominale*) pari a 1.000, emessa “sotto la pari” (cioè ad un *valore di emissione* inferiore al valore nominale) a 950, offre all'acquirente un interesse effettivo superiore a quello nominale (pari a 6,19% a fronte del 5% nominale), in virtù della differenza tra il costo sostenuto per acquistare il titolo (950) e il valore nominale (differenza che in questo caso, essendo favorevole all'acquirente, prende il nome di *premio di negoziazione*; quando, invece, il valore di emissione supera il valore nominale, si parla di *scarto di negoziazione*). Il tasso effettivo di rendimento, nell'esempio, è quello che rende i flussi di cassa futuri pari al costo sostenuto all'atto dell'acquisto.

ESEMPIO DI STIMA DEI FLUSSI FUTURI (CON TASSO EFFETTIVO DI RENDIMENTO)

t	Flussi di liquidità	€	Valore attuale dei flussi futuri al tempo t_0 per $i = 6,193\%$
0	Costo acquisto del titolo	- 950	
1	Interessi incassati	50	47,08
2	Interessi incassati	50	44,34
3	Interessi incassati	50	41,75
4	Interessi incassati	50	39,32
5	Rimborso + interessi incassati	1.050	777,51
	TOTALE		950,00

COME SI DETERMINA IL VALORE DEI TITOLI AL COSTO AMMORTIZZ.

Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei titoli valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente:

- si determina l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del titolo all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;
- si aggiunge l'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del titolo;
- si sottraggono le somme incassate nel periodo per interessi e capitale;
- si sottraggono le eventuali perdite durevoli di valore sui titoli.

Il valore che si ottiene è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi scontati al tasso di interesse effettivo. Riprendendo l'esempio, la tabella che segue illustra il valore dell'obbligazione acquistata al costo di 950, al termine di ciascun esercizio (per semplicità si ipotizza che l'acquisto sia stato fatto all'1/1):

Anno	Valore 1/1	Interesse (effettivo)* al 6,193%	Interesse (nominale)	Valore 31/12
1	950,00	58,84	50,00	958,84
2	958,84	59,38	50,00	968,22
3	968,22	59,96	50,00	978,18
4	978,18	60,58	50,00	988,76
5	988,76	61,24	50,00	1.000,00

ATTIVO CIRCOLANTE

La classe dell'attivo circolante accoglie le attività destinate ad uscire del patrimonio aziendale in breve tempo (entro l'esercizio successivo o, comunque, entro la durata del ciclo produttivo). Si distingue al suo interno in quattro sottoclassi, ordinate per grado crescente di liquidità (dalle materie prime, che verranno trasformate per essere poi cedute, fino al denaro in cassa, che rappresenta il massimo grado di liquidità finanziaria):

- I. Rimanenze**
- II. Crediti**
- III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**
- IV. Disponibilità liquide**

Rimanenze - inventario

Si tratta di beni destinati ad essere trasformati (materie, semilavorati), o direttamente alienati sotto forma di prodotti (prodotti finiti, merci, lavori su ordinazione).

1. *materie prime, sussidiarie e di consumo*: si iscrivono qui le diverse tipologie di materie, cioè beni acquistati da terzi per essere impiegati nel processo produttivo. Le *materie prime* vengono incorporate nel prodotto attraverso il processo di trasformazione. Le *materie sussidiarie* non vengono incorporate nel prodotto finito, ma rappresentano un elemento necessario alla loro vendita (ad esempio: imballaggi). Le *materie di consumo* vengono impiegate per necessità diverse nel processo produttivo (ad esempio, i lubrificanti per le macchine);

PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI

prodotti in corso di lavorazione e semilavorati:

La differenza tra prodotti in corso di lavorazione e semilavorati è riconducibile al fatto che i semilavorati sono dotati di un proprio codice articolo, dunque rappresentano beni dotati di una propria identità autonoma: in alcuni casi possono essere commercializzati indipendentemente dal prodotto finito (ad esempio come parti di ricambio). I prodotti in corso di lavorazione non possiedono un codice articolo: rappresentano, piuttosto, materiale in attesa di subire una trasformazione o un assemblaggio. I semilavorati possono essere ubicati in magazzino, mentre i prodotti in corso di lavorazione si trovano solitamente nei magazzini di reparto, oppure a bordo macchina o presso il banco di assemblaggio.

LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

lavori in corso su ordinazione (LCO): si tratta, anche in tal caso, di beni il cui processo produttivo non è ancora completato. La voce accoglie, infatti, il valore delle produzioni su commessa a fine esercizio: contratti ad esecuzione continuata che si svolgono a cavallo fra due o più esercizi e che abbiano come oggetto beni o servizi prodotti su specifica ordinazione del cliente. Nel Conto Economico appare, al rigo A3, la variazione di valore che tali beni hanno subito nell'esercizio. Le navi da crociera prodotte da Fincantieri sono un tipico esempio di lavori in corso su ordinazione. Si riferisce ai contratti della durata pluriennale (da intendersi superiori, secondo le previsioni contrattuali, a 12 mesi) relativi alla realizzazione di un'opera o di un complesso di opere o la fornitura di beni o servizi, non di serie, ma che formano un unico progetto, eseguiti su ordinazione da parte del cliente. Quindi, gli appalti, costruzioni di dighe, delle navi.

PRODOTTI FINITI E MERCI

prodotti finiti e merci: sono i beni destinati ad essere venduti. Si distinguono per essere prodotti dall'impresa (i primi), o acquistati da terzi (le seconde). Le merci hanno la duplice natura di input e output di produzione: nello Stato Patrimoniale vengono assimilati ai prodotti finiti (come output) mentre nel Conto Economico la loro variazione viene iscritta tra i costi, insieme a quella delle rimanenze di materia (come input);

ACCONTI

acconti: devono essere contabilizzate in questa voce le somme versate anticipatamente ai fornitori per l'acquisto dei beni indicati nelle precedenti voci 1) 2) 3), quando i beni forniti non sono ancora diventati di proprietà dell'impresa acquirente. Si tratta, quindi, di *crediti in natura per beni da ricevere*. Il legislatore ha scelto di assimilare gli acconti alle rimanenze cui sono riferiti, anziché considerarne il valore tra i crediti. Si noti che un acconto sorge in contropartita all'uscita di liquidità: non sorge alcun costo di acquisto, né viene movimentato alcun conto di variazione nelle rimanenze.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il metodo generale per la determinazione del costo dei beni è il **costo specifico** che presuppone l'individuazione e l'attribuzione alle singole unità fisiche dei costi specificamente sostenuti per le unità medesime (DIRETTI E INDIRETTI)

L'articolo 2426, numero 10, codice civile prevede che “Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito»; o «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa”. I beni fungibili sono beni che presentano le stesse caratteristiche e, sono fra loro scambiabili. Nel caso dei beni fungibili il legislatore ammette dunque l'utilizzo di metodi di determinazione del costo alternativi al costo specifico stante l'impossibilità tecnica o amministrativa di mantenere distinta ogni unità fisica in rimanenza.

Pertanto, è possibile per i beni fungibili, in alternativa al costo specifico, utilizzare uno dei seguenti metodi di calcolo del costo:

– Primo entrato, primo uscito, detto anche **FIFO** (first-in, first out: gli acquisti o le produzioni più remoti sono i primi venduti). Secondo tale metodo si assume che le quantità acquistate o prodotte in epoca più remota siano le prime ad essere vendute od utilizzate in produzione; per cui restano in magazzino le quantità relative agli acquisti o alle produzioni più recenti.

– **Costo medio ponderato**. Secondo tale metodo si assume che il costo di ciascun bene in rimanenza sia pari alla media ponderata del costo degli analoghi beni presenti in magazzino all’inizio dell’esercizio e del costo degli analoghi beni acquistati o prodotti durante l’esercizio: in sostanza per il calcolo della media ponderata rilevano le rimanenze iniziali e i beni acquistati o prodotti nell’esercizio. Le vendite sono scaricate dal magazzino al costo medio ponderato preso a riferimento per il calcolo.

– Ultimo entrato, primo uscito, detto anche **LIFO** (last-in, first out: gli acquisti o le produzioni più recenti sono i primi venduti). Tale metodo assume che le quantità acquistate o prodotte più recentemente siano le prime ad essere vendute od utilizzate in produzione; per cui restano in magazzino le quantità relative agli acquisti o alle produzioni più remote.

CHE DIFFERENZE?

Nello specifico si può osservare quanto segue:

– il metodo del costo medio ponderato rispetto al costo FIFO o al costo LIFO: media le fluttuazioni dei prezzi. Infatti, l'obiettivo di tale metodo è quello di livellare i movimenti nei prezzi nei casi in cui esiste differenza tra i prezzi più recenti/risalenti e i costi medi; Un esempio pratico

Supponiamo che abbia comprato:

- 1) 30 unità a 25 euro
- 2) 40 unità a 35 euro
- 3) 50 unità a 28 euro.

Il totale delle unità è di 120 e il costo totale di 88 euro.

Il costo medio ponderato si calcola come somma del costo delle unità/totale del numero delle unità, quindi $88/120=0,73$.

Delle 120 unità, 100 sono state vendute così che ne rimangono solo 20 il cui valore viene calcolato come:

$0,73*20=14,6$ euro.

– il metodo del costo FIFO rispetto al costo LIFO o al costo medio ponderato: tende a contrapporre ai ricavi più recenti (cioè più vicini alla chiusura dell'esercizio) costi più remoti; pertanto, tale metodo potrebbe comportare un aumento di utili quando i prezzi aumentano ed una diminuzione di utili quando i prezzi diminuiscono. Fa esporre nello stato patrimoniale le rimanenze di magazzino a costi storici recenti;

– il metodo del costo LIFO rispetto al costo medio ponderato o al costo FIFO: tende a contrapporre ai ricavi più recenti costi più recenti; pertanto, tale metodo tende a comportare una riduzione di utili quando i prezzi aumentano ed un aumento di utili quando i prezzi diminuiscono. Il metodo del costo LIFO però può creare distorsioni sullo stato patrimoniale mostrando in caso di prezzi crescenti, un ammontare di rimanenze di magazzino a costi inferiori (talvolta notevolmente) ai costi storici recenti; determina inoltre, in fase di prezzi crescenti, effetti positivi sul conto economico nel caso in cui le quantità alla fine dell'esercizio si riducono rispetto a quelle all'inizio dell'esercizio.

CREDITI

La classe dei crediti è suddivisa in 8 voci:


1. *verso clienti*: sono quelli comunemente indicati come “crediti di fornitura” o “crediti commerciali”. È importante tenere separata questa classe dagli altri crediti, proprio perché nell’analisi di bilancio potremo utilizzarla per stimare la dilazione media concessa ai clienti; non va dimenticato, tuttavia, che alcuni crediti commerciali possono figurare anche nelle voci successive, riferite alle società del gruppo;
2. *verso imprese controllate*;
3. *verso imprese collegate*;
4. *verso controllanti*;
5. *verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti*.

La distinzione fra imprese controllate, collegate o controllanti è illustrata nell’art. 2359 c.c. Si tratta, comunque, di imprese che fanno parte del gruppo dell’azienda il cui bilancio si sta esaminando. Queste sottoclassi contengono, normalmente, crediti commerciali verso tali società;

5-bis. crediti tributari: si tratta di crediti verso l'erario, ad esempio per IVA da recuperare;

5-ter. imposte anticipate: sorgono in presenza di differenze temporanee tra il reddito imponibile (stimato sulla base delle norme fiscali) e il risultato civilistico (per il quale si utilizzano i principi contabili). In particolare, le imposte anticipate sorgono per la presenza di *differenze temporanee positive* tra il reddito imponibile e quello civilistico: ad esempio, a fronte di un costo di competenza dell'esercizio che risulta fiscalmente deducibile in più esercizi, il reddito imponibile supera quello civilistico e le imposte da versare risultano superiori a quelle di competenza dell'esercizio, calcolate sul risultato ante imposte rilevato nel Conto Economico. Le imposte anticipate fungono da posta che riequilibra l'impatto delle imposte dirette a Conto Economico in seguito all'applicazione della norma tributaria.

La contabilizzazione in questa voce deriva dal fatto che l'imposta anticipata pur non essendo un vero credito verso l'erario potrà essere recuperata negli esercizi successivi, per mezzo della deduzione dell'onere che ha originato tale credito. Tuttavia, il recupero dell'imposta sarà possibile solo se il risultato rilevante ai fini fiscali dell'esercizio in cui l'onere diventa deducibile sarà positivo e tale da consentire la deducibilità dell'onere. L'iscrizione dell'imposta anticipata tra i crediti richiede perciò particolare cautela: può avvenire, infatti, solo in presenza di una previsione di redditi positivi e sufficientemente capienti, nell'anno in cui l'onere diventa deducibile.



5-quater. verso altri: vengono qui iscritti, fra l'altro, i crediti verso lo Stato o altri Enti Pubblici per rimborsi di imposte, per anticipazioni, cessioni di crediti verso *factor pro soluto* per gli ammontari ancora non riscossi e, in ogni caso, tutte le poste non allocabili nelle altre voci sopra indicate.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni e disponibilità liquide

L'attivo circolante si chiude con le poste più liquide: le *attività finanziarie non immobilizzate*, detenute a scopo di investimento speculativo, e le *liquidità vere e proprie*.

La prima sottoclasse si articola a sua volta in sette voci, che sostanzialmente ripetono la classificazione delle immobilizzazioni finanziarie:

- partecipazioni (azioni e quote), distinte a seconda che si riferiscano ad imprese controllate, collegate, controllanti, imprese sottoposte al controllo delle controllanti e altre;
- strumenti finanziari derivati attivi;
- altri titoli.

Per i titoli dell'attivo circolante è possibile adottare, quale criterio di stima, il criterio del minor valore tra il costo di acquisto e il presunto valore di realizzo: il criterio del costo ammortizzato, previsto per la stima dei titoli immobilizzati, avrebbe poco significato per i titoli di cui è prevista la trasformazione in liquidità nel breve termine.


RATEI E RISCOONTI ATTIVI

Questa classe, l'ultima della sezione dell'attivo, include due voci che sorgono – a fine esercizio – per l'applicazione del principio di competenza economica. Pur avendo questo elemento in comune, si tratta di conti che rappresentano elementi patrimoniali molto diversi tra loro.

I ratei attivi sono crediti in moneta relativi a servizi venduti a cavallo tra due esercizi, e corrispondono alla quota maturata nell'esercizio chiuso. I ratei sorgono – in caso di pagamento posticipato del servizio erogato – a fine esercizio per integrare i valori contabili tenendo conto del credito maturato. L'argomento verrà ripreso parlando del contenuto del Conto Economico, per approfondire il concetto di competenza economica. Basti dire, in questo contesto, che un servizio la cui erogazione è proporzionale allo scorrere del tempo e si estende a cavallo tra due esercizi, dà origine ad un credito che – a fine anno – è maturato ma non risulta ancora esigibile; si pensi, ad esempio, ad un fitto attivo regolato ogni sei mesi con pagamento posticipato al 31/3 e al 30/9, che al 31/12 fa sorgere in capo al locatore un credito non esigibile per la parte di servizio erogato dal 1/10 fino al termine dell'esercizio.


I *risconti attivi* sono, invece, *crediti in natura per prestazioni di servizi da ricevere*: si tratta di prestazioni la cui erogazione avviene a cavallo tra due esercizi, pagate anticipatamente, di cui si deve ancora in parte beneficiare a fine anno. I risconti attivi sorgono come poste rettificative a fine anno, per ottenere il costo di competenza del periodo riferito ai servizi consumati. [*servizio pagato* – *risconto attivo finale* = *costo di competenza dell'esercizio chiuso*]. Un esempio tipico di risconto attivo è rappresentato dal credito per servizi assicurativi da consumare su polizze di durata annuale: ad esempio, per una polizza annuale stipulata al 1/10 del valore di 600 €, il risconto attivo al 31/12 ammonta a 450 € (600/12 x 9 mesi).

Si effettua una prestazione di servizi per il semestre novembre-aprile (valore: € 6.000 per ipotesi); il pagamento è posticipato. A fine anno è necessario rilevare il credito per la parte della prestazione erogata nei primi due mesi (valore: € 2.000): si tratta di un credito in moneta, definito “rateo attivo”. I ratei vengono stimati in funzione del tempo trascorso tra l’inizio della prestazione e il termine dell’esercizio: rappresentano veri e propri crediti verso clienti, che tuttavia non risultano esigibili alla data cui è riferito il bilancio in quanto la prestazione non è conclusa. In contropartita al credito sorge il ricavo di competenza per la parte di prestazione già erogata.



A fine aprile, quando l'erogazione della prestazione è stata completata, verrà emessa la fattura: sorgerà quindi il credito verso clienti (€ 6.000) in contropartita al ricavo maturato nel nuovo esercizio (€ 4.000) nonché alla riduzione dei ratei attivi (– € 2.000).

2. Si paga anticipatamente un premio assicurativo annuale (per ipotesi: € 1.200). In contropartita all'uscita di liquidità sorge un costo d'acquisto, relativo all'intero periodo temporale cui il premio è riferito (supponiamo 1.04.X0-1.04.X1). Al 31.12 (data della redazione di bilancio), non essendo ancora completato l'anno della copertura assicurativa, l'azienda vanta un credito in natura (risconto attivo: per 3 mesi, € 300) relativo al servizio che le deve essere ancora prestato (nell'esercizio X1) e che è stato già pagato. Il risconto attivo ha la funzione di rettificare il costo d'acquisto, relativo all'intero periodo di durata della locazione, per portarlo così al “costo consumo” (premio assicurativo di competenza: € 900) riferito solo al servizio assicurativo di cui si è già beneficiato.



Allo scadere del premio assicurativo (31 marzo) il risconto attivo si estinguerà contabilmente a fronte dell'imputazione del costo per la parte di servizio assicurativo consumata nel secondo esercizio.

PASSIVO

- A) Patrimonio netto
- B) Fondi per rischi e oneri: incertezza rispetto all'*an* e al *quantum* delle uscite future
- C) Trattamento di fine rapporto
- D) Debiti
- E) Ratei e risconti

IL PATRIMONIO NETTO

A. PATRIMONIO NETTO

I – Capitale

II – Riserva da soprapprezzo delle azioni

III – Riserve di rivalutazione

IV – Riserva legale

V – Riserve statutarie

VI – Altre riserve, distintamente indicate

VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

VIII – Utili (perdite) portati a nuovo.

IX – Utile (perdita) dell'esercizio.

X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

IL CAPITALE

I) *Capitale*: rappresenta il totale del valore nominale delle azioni o quote complessivamente emesse. Si può risalire al valore del capitale effettivamente versato sottraendo allo stesso i crediti verso soci iscritti nella classe A) dell'attivo.

Nelle classi successive del Patrimonio Netto appaiono le riserve; occorre distinguere tra “riserve di capitale” (o fondi di capitale) che hanno natura di capitale conferito dai soci e “riserve di utili” che, al contrario, hanno natura di autofinanziamento (la fonte di finanziamento, cioè, è il reddito prodotto dalla gestione aziendale). Tra le riserve di capitale, quella che si riscontra più di frequente è certamente la riserva sovrapprezzo, che viene versato dai soci in occasione di aumenti di capitale.

LE RISERVE

II) *Riserva da sovrapprezzo delle azioni*: accoglie il maggior valore versato dai soci, rispetto al valore nominale delle azioni (o quote) se previsto in sede di costituzione della società, di aumento di capitale o, ancora, di conversione delle obbligazioni.

Il valore nominale non riflette in alcun modo il valore di mercato di un'azione o il suo *fair value*: all'atto dell'emissione del titolo, perciò, viene spesso richiesto agli investitori di versare un sovrapprezzo. Si tratta, dunque, di una riserva di capitale conferito, non di una riserva di utili. Il sovrapprezzo serve anche a ristorare quei soci che non partecipano alla sottoscrizione del nuovo capitale, in ragione della diminuzione della loro partecipazione: le nuove quote di capitale danno infatti diritto ai soci che le sottoscrivono anche sulle riserve formatesi prima dell'aumento di capitale.

L'aumento di capitale deliberato da una società può avvenire mediante l'emissione di nuovi titoli o mediante l'incremento del valore dei titoli già esistenti. Può trattarsi di un *aumento di capitale gratuito*, di un *aumento di capitale a pagamento* (con o senza diritto di opzione), oppure di un aumento di capitale misto (una combinazione tra le prime due fattispecie).

RISERVE DA RIVALUTAZIONE

III) *Riserve da rivalutazione*: sorgono per la rivalutazione di beni nell'attivo dello Stato Patrimoniale. Si è detto che il postulato della prudenza amministrativa implica che non si tenga conto di eventuali componenti positive di reddito non realizzate: in virtù di tale principio, le rivalutazioni non sono generalmente ammesse dai principi contabili. Tuttavia, la stima a valori storici potrebbe comportare una perdita di significatività del bilancio: a lungo andare, il valore dei beni (si pensi, ad esempio, agli immobili) potrebbe risultare inadeguato a fornire un'informazione veritiera, se non altro a causa dell'inflazione

RISERVA LEGGALLE

IV) *Riserva legale*: viene costituita per esplicita previsione civilistica (art. 2430 c.c.) con l'accantonamento annuale del 5% degli utili netti, fino al raggiungimento del valore del quinto del capitale sociale. L'accantonamento di utili a riserva ha la funzione di proteggere il capitale sociale dall'erosione che potrebbe subire in caso di risultati economici negativi: chiedendo all'impresa di accantonare parte degli utili prodotti, si potranno infatti fronteggiare eventuali perdite con l'autofinanziamento (utili accantonati). La riserva è perciò indisponibile (non può essere distribuita).

Con riguardo alla riserva legale delle nuove s.r.l. a capitale minimo è stata introdotta una disciplina speciale (art. 2463, comma 5, c.c.) che, a differenza della disciplina generale *ex art. 2430 c.c.*, prevede che l'accantonamento debba essere almeno pari a un quinto degli utili netti annuali, fino al raggiungimento dell'ammontare di diecimila euro.

RISERVE STATUTARIE

V) *Riserve statutarie*: sono previste dallo statuto della società e possono avere anche destinazione specifica (essere cioè dedicate ad uno scopo preciso). In tal caso la loro destinazione può mutare solo deliberando la modifica dello statuto, salvo essere utilizzate per la copertura di perdite.

ALTRE RISERVE

VI) *Altre riserve*: trovano qui collocazione riserve molto diverse tra loro, che possono avere natura di autofinanziamento o di capitale apportato. Eventuali riserve sorte in seguito all’assegnazione di *contributi in c/capitale* rappresentano, ad esempio, quote di capitale apportato, ancorché non dai soci. Eventuali *altre riserve facoltative* potranno essere costituite dall’assemblea con destinazione di parte o dell’intero utile, per finalità generiche o specifiche. La prassi contabile di imputare direttamente al patrimonio netto i contributi in c/Capitale oggi non è più ammessa, ma è ancora possibile trovare nel Patrimonio Netto di alcune società riserve costituite – in passato – seguendo questo trattamento contabile. Oggi, a seguito dell’emanazione del Principio contabile n. 16 sulle immobilizzazioni materiali, i contributi in c/capitale vengono fatti transitare per il Conto Economico, tra i ricavi (rigo A5): viene imputata all’esercizio una quota del contributo, che si contrappone alla quota annuale di ammortamento dei beni acquisiti con il contributo stesso. Alternativamente, il contributo può essere iscritto a diretta diminuzione del valore di acquisto dei beni per cui è stato concesso. L’argomento viene ripreso nel capitolo 4.

RISERVA PER OP. COPERTURA

VII) *Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*: le operazioni cui si fa riferimento hanno lo scopo di salvaguardare l'impresa dal rischio di eccessive oscillazioni nei flussi finanziari prodotti da operazioni di finanziamento o di investimento (ad esempio, l'impegno all'acquisto di materie prime nei prossimi 12 mesi). Nel modello contabile della copertura dei flussi finanziari, ad ogni chiusura di bilancio, la società rileva nello Stato Patrimoniale lo strumento finanziario derivato di copertura, stimandone il *fair value*, e alimenta questa riserva in contropartita. Le componenti inefficaci della copertura contabile, ossia variazioni di *fair value* dello strumento finanziario derivato alle quali non corrisponde una variazione di segno contrario dei flussi finanziari attesi dell'elemento coperto, non possono essere iscritte in questa riserva, ma vanno rilevate nella sezione D) del Conto Economico.

UTILI PORTATI A NUOVO E DELL'ESERCIZIO

VIII) *Utili (perdite) portati a nuovo*: si tratta di utili che, sebbene non siano stati accantonati ad una specifica riserva, contribuiscono di fatto ad aumentare il valore di autofinanziamento (cioè il patrimonio netto, inteso come fonte di finanziamento, autoprodotta attraverso la gestione) liberamente disponibile. Insieme ad altre riserve facoltative sarà la prima posta del netto ad essere utilizzata a copertura delle perdite.

IX) *Utile (perdita) dell'esercizio*: corrisponde al risultato dell'esercizio iscritto a saldo del Conto Economico.

RISERVA AZIONI PROPRIE

X) *Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio*: questa riserva sorge in relazione ad operazioni di acquisto di azioni proprie da parte della società, le quali hanno l'effetto di ridurre il Patrimonio Netto in quanto comportano il rimborso del capitale e, eventualmente, anche la corresponsione di utili, ai soci. Così come l'emissione di azioni a pagamento comporta un incremento del Patrimonio Netto, il riacquisto delle stesse ne comporta la diminuzione: in altri termini, l'acquisto di azioni proprie da parte di una società non viene interpretato come un'operazione di investimento (nel qual caso le azioni verrebbero iscritte nell'attivo), bensì come un'operazione di *de-finanziamento* e per tale ragione la posta qui iscritta assume un valore negativo.

DISPONIBILITA' E DISTRIBUIBILITA'

Il codice civile non disciplina organicamente il tema della **disponibilità** delle riserve e delle altre poste del patrimonio netto per la copertura delle perdite: nozione, questa, da non confondere, peraltro, con quella della **distribuità** delle riserve ai soci. In termini generali, la disponibilità delle riserve attiene alla possibilità di utilizzare le stesse per procedere ad aumenti gratuiti di capitale, alla copertura di perdite, al rimborso di capitale in caso di recesso di uno o più soci o, ancora, alla distribuzione di utili ai soci. Tra le riserve disponibili, dunque, alcune risultano distribuibili e altre no: la riserva legale, ad esempio, è disponibile per la copertura di perdite – dopo che siano state già utilizzate le altre riserve – ma non risulta distribuibile. La riserva da sovrapprezzo non può essere distribuita fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale (art. 2431 c.c.). Certamente, le riserve non disponibili risultano anche non distribuibili.

LE PERDITE DI ESERCIZIO E IL C.C.

ARTT. 2446-2447-2482 bis-2482 *ter c.c.*

Limite 1/3 rapportato al capitale sociale;

Modalità e termini per la copertura

PASSIVO, QUAL'È IL CRITERIO DI CLASSIFICAZIONE DELLE POSTE?

Principale classificazione: capitale proprio e capitale di credito. Le poste sono classificate in base alla natura delle fonti di finanziamento: capitale proprio e capitale di credito. Le passività sono divise in gruppi omogenei (natura delle poste)

A) Patrimonio netto

B) Fondi per rischi e oneri: incertezza rispetto all'*an* e al *quantum* delle uscite future

C) Trattamento di fine rapporto

D) Debiti

E) Ratei e risconti

B) Fondi per rischi e oneri

Rappresenta una ricchezza trattenuta dall'impresa al fine di poter far fronte ad eventuali perdite future. Si originano in sede di scritture di assestamento, in applicazione del principio di prudenza.

↓
Obbligo di iscrivere in bilancio
anche le perdite presunte

Le passività aziendali possono essere distinte in relazione al grado di certezza dell'esistenza dell'obbligazione: si individuano così le *passività certe* e le *passività potenziali*. Le *passività potenziali* corrispondono ai *fondi rischi*: pur non corrispondendo a debiti certi, devono essere rilevate per ottemperare al postulato della prudenza amministrativa. Un contenzioso con un cliente, ad esempio, dà origine ad una passività potenziale che si tradurrà in un'uscita finanziaria solo qualora la causa dovesse avere esito negativo per l'azienda.

Le *passività certe* sono invece rappresentate da:

1. *Fondi per oneri*: sono caratterizzati dall'indeterminatezza dell'ammontare o/e della data di scadenza. Spesso vengono definiti anche “fondi spese future” Sono esempi di “Fondi rischi”:

Esempi di fondi rischi

1. *Fondo imposte (classe B)2 del passivo*): deriva da contenziosi tributari (non va perciò confuso con il debito per imposte [D] 11] che è un debito per imposte certe da versare). Nello stato patrimoniale civilistico, il fondo imposte assimila anche le imposte differite, che rappresentano il debito per imposte da versare, per le quali l'azienda ha potuto beneficiare di un differimento temporale (ciò accade quando sia possibile anticipare fiscalmente costi futuri o, viceversa, rinviare ricavi di competenza).
2. *Fondo liti in corso (classe B) 3 del passivo*): caso tipico in relazione al quale viene istituito questo fondo è quello del cliente che cita in giudizio la società dopo aver subito il danno causatogli dal prodotto. Il fondo rappresenta il debito potenziale per il danno da pagare al cliente in caso di esito negativo della causa per l'azienda.
3. *Fondo rischi su crediti, o fondo svalutazione crediti*: è un vero e proprio fondo rischi, ma non ha natura di debito, poiché rappresenta piuttosto una rettifica del valore dei crediti nell'attivo. Il legislatore lo colloca infatti in detrazione a tali attività (i crediti appaiono in bilancio per il valore netto) e chiede che l'importo venga specificato nella nota integrativa.

Esempi di fondi per oneri

1. *Fondo trattamento di fine rapporto*: il legislatore lo colloca in una classe a sé stante (C). È un debito certo, ma di incerta scadenza. L'ammontare è noto e determinato perché il fondo rappresenta l'intero importo delle liquidazioni che l'azienda dovrebbe pagare se tutti i dipendenti si licenziassero alla data di bilancio. *Il trattamento di fine rapporto rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 2120 c.c. Il relativo accantonamento è iscritto nel Conto Economico alla voce B9 c) "trattamento di fine rapporto".*

Le quote di TFR maturande a partire dal 1° gennaio 2007 devono, a scelta del dipendente, essere destinate a forme di previdenza complementare; ovvero essere mantenute in azienda, la quale provvederà a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall'INPS.

Segue....

2. *Fondo quiescenza e obblighi simili: rappresentano accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rapporto, nonché per le indennità una tantum spettanti ai lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento di cessazione del relativo rapporto. Si tratta, quindi, di fondi a copertura di oneri di natura determinata ed esistenza certa, il cui importo da riconoscere alla cessazione del rapporto è funzione della durata del rapporto stesso e delle altre condizioni di maturazione previste dalle contrattazioni sottostanti. Tali fondi sono indeterminati nell'ammontare, in quanto possono essere subordinati al verificarsi di varie condizioni di maturazione (età, anzianità di servizio, ecc.) e potrebbero richiedere anche il ricorso a calcoli matematico-attuariali. Tuttavia, per determinati trattamenti di quiescenza, tali fondi sono stimabili alla data di bilancio con ragionevole attendibilità. Trovano collocazione in questa voce, ad esempio: i fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; i fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza, ecc.; i fondi di indennità suppletiva di clientela; i fondi per premi di fedeltà riconosciuti ai dipendenti.*

Segue.....

3. *Fondo per manutenzioni cicliche pluriennali (classe B)3 del passivo)*: viene iscritto in bilancio per riflettere i costi di competenza relativi alle manutenzioni che comportano un costo particolarmente elevato, che vengono effettuate ciclicamente (ogni n anni) e che non comportano effetti migliorativi al cespite in questione. Si tratta di una spesa certa nell'esistenza ma incerta nell'importo.
4. *Fondo concorsi e premi (classe B)3 del passivo)*: si riferiscono ai concorsi commerciali volti a fidelizzare la clientela, i cui effetti si manifesteranno sul piano finanziario negli esercizi successivi. Anche in tal caso l'esistenza è certa, mentre il valore dei premi da distribuire dipende dalla numerosità delle richieste pervenute (si pensi alle “raccolte punti”).
5. *Fondo garanzia prodotti (classe B)3 del passivo)*: a volte vengono considerati come fondi rischi (in tal caso l'obbligazione è incerta nell'esistenza), ma spesso è prevedibile statisticamente una certa incidenza di interventi di manutenzione sui prodotti venduti nell'anno, per cui la garanzia verrà sicuramente prestata. La necessità di imputare il costo nel periodo in cui sono avvenute le vendite è logicamente connessa al rispetto del principio di competenza economica.

C) Trattamento di fine rapporto

Al termine del rapporto di lavoro subordinato, i lavoratori hanno diritto ad una somma a titolo di trattamento di fine rapporto, in base al tempo di permanenza in azienda. E' quindi un onere di futura manifestazione per l'azienda ma che matura in ogni esercizio di permanenza del lavoratore.

I DEBITI

L'articolo 2424 del codice civile prevede che i debiti siano esposti nel passivo dello stato patrimoniale nella voce D “Debiti”, con la seguente classificazione: 1. obbligazioni; 2. obbligazioni convertibili; 3. debiti verso soci per finanziamenti; 4. debiti verso banche; 5. debiti verso altri finanziatori; 6. acconti; 7. debiti verso fornitori; 8. debiti rappresentati da titoli di credito; 9. debiti verso imprese controllate; 10. debiti verso imprese collegate; 11. debiti verso controllanti; 11-bis. debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 12. debiti tributari; 13. debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 14. altri debiti.

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della **natura (o dell'origine)** degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.

L'articolo 2424 del codice civile richiede la separata indicazione, per ciascuna voce dei debiti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

D1 e D2 Obbligazioni e obbligazioni convertibili.

Le voci D1 e D2 dello stato patrimoniale passivo accolgono rispettivamente i debiti per obbligazioni e per obbligazioni convertibili in azioni. Le obbligazioni possono essere **emesse sopra o sotto la pari**, a tasso fisso, a tasso variabile o indicizzate, possono offrire interessi corrisposti periodicamente o essere di tipo zero-coupon. I debiti verso gli obbligazionisti includono gli interessi maturati.

D3) Debiti verso soci per finanziamenti.

La voce D3 contiene l'importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società sotto qualsiasi forma, per i quali la società ha un obbligo di restituzione. Non è rilevante ai fini della classificazione nella voce D3 la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l'eventualità che i versamenti vengano effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione. L'elemento discriminante per considerare il debito un finanziamento e non un contributo va individuato esclusivamente nel diritto dei soci previsto contrattualmente alla restituzione delle somme versate (indipendentemente dalle possibilità di rinnovo dello stesso finanziamento). Infatti, per questa tipologia di versamenti il loro eventuale passaggio a patrimonio netto necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasformando così il finanziamento in apporto di capitale. Nella voce D3 sono iscritti i finanziamenti effettuati da un socio che è anche una società controllante.

D4) Debiti verso banche.

La voce D4 ricomprende i debiti contratti nei confronti delle banche indipendentemente dalla loro forma tecnica. Sono ricomprese nella voce gli scoperti di conto corrente, le anticipazioni a scadenza fissa, anticipi su fatture o ricevute bancarie, i finanziamenti a diverso titolo.

D5) Debiti verso altri finanziatori.

Nella voce D5 sono iscritti i debiti finanziari contratti con finanziatori diversi dagli obbligazionisti, soci, banche, imprese controllate, collegate, controllanti e imprese soggette a comune controllo. Pertanto, a titolo esemplificativo, nella voce sono ricompresi: – i prestiti da terzi (non banche) fruttiferi ed infruttiferi; – i prestiti da società finanziarie (ad esempio società di factoring); – le polizze di credito commerciale (commercial papers).

D6) Acconti.

La voce D6 accoglie i debiti per anticipi ricevuti dai clienti per forniture di beni o servizi non ancora effettuate; inoltre accoglie i debiti per acconti, con o senza funzione di caparra, su operazioni di cessione di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. 30.
Debiti verso fornitori.

D7) accoglie i debiti originati da acquisizioni di beni o servizi. I debiti verso i fornitori rappresentati da imprese controllate, collegate, controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti sono iscritti rispettivamente nelle voci D9, D10, D11 e D11-bis.

D8) Debiti rappresentati da titoli di credito.

rileva tutti i debiti che sono rappresentati da titoli di credito, siano essi commerciali o finanziari; si tratta principalmente di cambiali commerciali, cambiali finanziarie e certificati di investimento.

D9,10,11,11-bis) Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti.

Per la definizione di imprese controllate, collegate, controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti si rinvia al disposto normativo dell'art. 2359 c.c.. Le voci D9, D10, D11 e D11-bis accolgono rispettivamente i debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti e verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti. La voce D11 accoglie, oltre ai debiti verso le controllanti dirette diversi da quelli classificabili in D3 secondo il paragrafo 26, anche i debiti verso le controllanti che controllano la società, indirettamente, tramite loro controllate intermedie. La voce D11-bis accoglie i debiti verso imprese soggette a comune controllo (cd. imprese sorelle), diverse dalle imprese controllate, collegate o controllanti.

D12) Debiti tributari. La voce D12 accoglie le passività per imposte certe e determinate, quali i debiti per imposte correnti dell'esercizio in corso e degli esercizi precedenti (dirette ed indirette) dovute in base a dichiarazioni dei redditi, per accertamenti definitivi o contenziosi chiusi, per ritenute operate come sostituto d'imposta e non versate alla data di bilancio, nonché i tributi di qualsiasi tipo. Le passività per imposte probabili, il cui ammontare o data di sopravvenienza è indeterminato alla chiusura dell'esercizio, derivanti, ad esempio, da accertamenti non definitivi, contenziosi in corso e altre fattispecie similari, sono iscritte nella voce B2 "Fondi per imposte, anche differite".

D13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale.

La voce D13 accoglie i debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale derivanti da obblighi contributivi, previdenziali o assicurativi, derivanti da: i) norme di legge; ii) contratto collettivo di lavoro; iii) accordi integrativi locali o aziendali. Sono inclusi in questa voce anche gli importi dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti a carico dei dipendenti.

D14) Altri debiti. La voce D14 costituisce una posta residuale in cui confluiscono tutte le voci di debito che non hanno trovato una specifica collocazione nelle precedenti voci. A titolo esemplificativo nella voce sono ricompresi i debiti nei confronti:

- degli amministratori e dei sindaci per emolumenti;
- dei soci per dividendi deliberati ma non ancora distribuiti, per restituzioni di capitale sociale e per distribuzioni di altre riserve deliberate ma non ancora eseguite;
- di obbligazionisti per obbligazioni estratte;
- dei dipendenti per retribuzioni di lavoro subordinato maturate ma non ancora corrisposte incluse le mensilità aggiuntive maturate e i debiti per ferie, permessi e altri istituti contrattuali o legali maturati e non goduti.

RILEVAZIONE INIZIALE

I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni: – il processo produttivo dei beni è stato completato; e – si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. a) in caso di acquisto di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi; b) per i beni per i quali è richiesto l'atto pubblico (ad esempio, beni immobili) il trasferimento dei rischi e benefici coincide con la data della stipulazione del contratto di compravendita; c) nel caso della vendita a rate con riserva della proprietà, l'art. 1523 c.c. prevede che il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Pertanto, nel bilancio dell'acquirente, l'iscrizione del bene avviene alla consegna a fronte della rilevazione di un debito, relativo alle rate non scadute, indipendentemente dal passaggio del titolo di proprietà. I debiti originati da acquisti di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è stato ricevuto, cioè la prestazione è stata effettuata. I debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio quando sorge l'obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali. L'iscrizione di un debito di finanziamento avviene all'erogazione del finanziamento. I prestiti obbligazionari sono iscritti al momento della sottoscrizione. I debiti per gli acconti da clienti vengono iscritti quando sorge il diritto all'incasso dell'acconto. Nel caso dei debiti tributari, dei debiti verso istituti di previdenza e assistenza e degli altri debiti, l'iscrizione del debito avviene quando è sorta l'obbligazione al pagamento, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali.

D) Ratei e risconti passivi

Si generano in sede di scritture di assestamento per gestire la competenza.
Vedasi i corrispondenti di ratei e risconti attivi con segno opposto.

Stato patrimoniale

I rapporti con società del gruppo assumono rilevanza tanto da richiedere una separata evidenziazione dei crediti, delle partecipazioni e dei debiti.

Le voci contraddistinte da numeri arabi possono essere suddivise, si possono aggiungere nuove voci in base alla natura dell'attività.

ATTIVO

A) Crediti v/soci per vers.dovuti

B) Immobilizzazioni:

I – immob.immateriali

II – immob.materiali

III – immob.finanziarie

C) Attivo circolante:

I – rimanenze

II – crediti

III – attività finanz.che non costituiscono immobilizzazioni

IV – disponibilità liquide

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disagio su prestiti.

PASSIVO

A) Patrimonio netto:

I – Capitale

II – Riserva da soprapprezzo azioni

III – Riserve di rivalutazione

IV – Riserva legale

V – Riserva statutaria

VI – Riserva per azioni proprie in portafoglio

VII – Altre riserve

VIII – Utili (perdite) portati a nuovo

IX – Utile (perdita) d'esercizio

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto

D) Debiti

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

Esempio di Stato Patrimoniale

ATTIVO		PASSIVO	
A) CREDITI V. SOCI	5	A) PATRIMONIO NETTO	527
B) IMMOBILIZZAZIONI	785	I) capitale sociale	420
I) Imm. Immateriali		II) riserve legali	50
brevetti e marchi	95	III) riserve statutarie	20
avviamento	60	IV) utile d'esercizio (o perdita)	35
costi di impianto	100	V) utile dell'esercizio precedente	2
II) Imm materiali		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	30
Fabbricati	300	per imposte	20
Automezzi	120	rischi da trasporti	6
III) Imm finanziarie		rischi su cambi	4
Partecipazioni	90	C) TFR	80
Crediti verso controllate	20	D) DEBITI	479
C) ATTIVO CIRCOLANTE	325	verso fornitori	20
I) Rimanenze		verso banche	260
materie prime	50	tributari	9
prodotti finiti e semilavorati	100	verso imprese collegate	60
II) Crediti		verso istituti di previdenza	30
verso clienti	110	obbligazioni	100
verso controllate	50	E) RATEI E RISCONTI	5
III) Attività finanziarie non imm.		ratei e riscontri passivi	3
partecipazioni in imprese collegate	10	aggio su prestiti	2
IV) Disponibilità liquide			
banca e cassa	5		
D) RATEI E RISCONTI	6		
ratei e riscontri	4		
disaggio su prestiti	2		
tot.	1121	tot.	1121